



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 settembre 2015
(OR. en)

11708/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0187 (NLE)**

UD 169

PROPOSTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 3 settembre 2015 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2015) 420 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 420 final.

All.: COM(2015) 420 final



Bruxelles, 3.9.2015
COM(2015) 420 final

2015/0187 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato
congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la
convenzione relativa a un regime comune di transito**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA.

L'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione comporta la necessità di inserire nel testo della convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese. È altresì necessario modificare di conseguenza gli atti costitutivi della garanzia in cui sono citate le parti contraenti della convenzione.

Scopo della presente proposta è adottare la posizione comune dell'UE sul progetto di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore d'intervento interessato

Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta.

Coerenza con altre normative dell'Unione

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

La Repubblica di Serbia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione e ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e informativi che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione.

Una volta che la Repubblica di Serbia avrà soddisfatto tutti i presupposti, sarà stata invitata ad aderire alla convenzione e avrà depositato il proprio strumento di adesione, sarà necessario modificare la convenzione stessa inserendovi i nuovi riferimenti linguistici in lingua serba e adeguando opportunamente gli atti costitutivi della garanzia. Tali modifiche devono essere introdotte e applicate a decorrere dal primo giorno in cui la Repubblica di Serbia inizia ad avvalersi del sistema comune di transito.

Il presente progetto di decisione è stato preapprovato dalla sezione "Posizione doganale e transito" del comitato del codice doganale e dal gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Si invita la Commissione ad approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarlo al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione definitiva da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile.

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Non vi sono altri strumenti idonei.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La consultazione e l'approvazione relative al progetto di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione sono state condotte con gli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e transito e con le parti contraenti della convenzione nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione:

parere favorevole.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

L'adesione alla convenzione si iscrive nell'ambito della strategia di preadesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'acquis comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di transito nella Repubblica di Serbia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare ulteriormente il transito delle merci, a ridurre i costi ed eventualmente ad aumentare gli scambi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 15 *bis* della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito¹ ("la convenzione"), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.
- (2) L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (3) La Repubblica di Serbia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito.
- (4) La Repubblica di Serbia ha soddisfatto gli essenziali requisiti giuridici, strutturali e informatici che rappresentano i presupposti per l'adesione; la Repubblica di Serbia può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione.
- (5) L'allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare modifiche alla convenzione con riguardo all'inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua serba, nonché la necessità di opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.
- (6) Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare.

¹ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(7) La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*